



COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE AREA 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PREINSEGNE

APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 31.01.2014

SOMMARIO

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Norme di riferimento	3
Art. 3 – Definizioni.....	4
<u>CAPO II – IMPIANTI</u>	4
Art. 4 – Caratteristiche, Dimensioni e colori.....	4
Art. 5 – Targhette di identificazione	5
Art. 6 – Criteri generali per l'individuazione dei siti.....	5
Art. 7 – Divieti assoluti e revoca delle autorizzazioni	5
Art. 8 – Collocazione – Ubicazione – Distanze	6
Art. 9 – Collocazione in siti soggetti a vincoli.....	6
Art. 10 – Criteri per la collocazione dei sostegni	7
Art. 11 – Limitazioni per preinsegne su sostegni	7

Art. 12 – Divieto di applicazione su supporti diversi	7
<u>CAPO III – AUTORIZZAZIONI IN GENERALE</u>	7
Art. 13 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 14 – Autorizzazione comunale – Validità e rinnovo	8
Art. 15 – Procedimento per l'autorizzazione	8
Art. 16 – Interventi di sostituzione e modifica	9
Art. 17 – Semplificazione dei procedimenti	9
Art. 18 – Corrispettivi a carico dell'utente	10
Art. 19 – Pagamento della tariffa	10
Art. 20 – Cause generali di decadenza dell'autorizzazione	10
Art. 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	11
<u>CAPO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI</u>	11
Art. 22 – Vigilanza	11
Art. 23 – Casi di abuso	11
Art. 24 – Sanzioni amministrative	12
Art. 25 – Sanzioni accessorie e atti conseguenti	12
Art. 26 – Rinvio	12
Art. 27 – Regolarizzazione degli impianti esistenti	12
Art. 28 – Norme transitorie	13
Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazioni	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Nicolosi gestisce, in regime di privativa, l'intero processo relativo alla posa, assistenza e manutenzione degli impianti e delle preinsegne situate sul proprio territorio. Il servizio/ufficio competente responsabile della gestione fa capo all'area 1. Non sono ammesse altre tipologie di impianti sul territorio comunale ovvero non è consentito, in nessun caso, l'installazione di impianti atti a supportare preinsegne su suolo privato. L'installazione delle preinsegne può avvenire esclusivamente su suolo pubblico ad opera del comune.
2. Il presente Regolamento, con riferimento all'intero territorio comunale, disciplina il servizio di installazione, manutenzione, uso e rimozione delle preinsegne poste lungo le strade o vista di esse.
3. La regolamentazione della gestione delle preinsegne tutela il pubblico interesse costituito dalle seguenti esigenze:
 - a) salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;

- b) rispondere alle esigenze dell'impreditoria nei vari settori dell'economia favorendo al contempo un ordinato sviluppo di tali impianti;
 - c) perseguire l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio comunale inserendo tali impianti in modo che per forma, ingombro, materiali usati e colori si integrino adeguatamente negli ambienti urbanizzati e nel paesaggio;
 - d) attuare un efficace controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.
4. Nel territorio comunale le preinsegne non possono essere esposte in maniera difforme a quanto disposto dal presente regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale può affidare in concessione a terzi la realizzazione e/o gestione degli impianti pubblicitari e Preinsegne, procedendo mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica che dovranno rispondere ai seguenti criteri: sostenibilità ambientale, qualità dei manufatti, utilità per l'Amministrazione Comunale anche eventualmente in termini di servizi. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Giunta Comunale detta gli indirizzi sulla base dei quali articolare gli elementi della concessione.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Per l'applicazione del presente regolamento costituiscono norme di riferimento:
- a) art.23 del D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada) in materia di sicurezza della circolazione sulle strade;
 - b) gli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - c) D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni (norme in materia di pubblicità);
 - d) art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 23 del citato D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 per gli aspetti sanzionatori.

Art. 3 – Definizioni

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)

1. Si definisce Preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Valgono, inoltre, le seguenti definizioni:
- a) per “**struttura**“ si intende un'armatura metallica che contiene le preinsegne, su uno o entrambi i lati installata ad opera del Comune;
 - b) per “**sostegno**“ si intende il supporto metallico che sorregge una o più preinsegne;
 - c) per “**sito**“ si intende il luogo fisico dove è installato un impianto;
 - d) per “**autorizzazione**“ si intende l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune ai sensi dell'art.23, comma 4, C.d.S. e dell'art. 53 del Regolamento C.d.S.;
 - e) per “**responsabile**“ si intende il Responsabile del Servizio e coincide con il responsabile di Area all'interno della quale opera l'ufficio commercio a cui è affidata la gestione dei procedimenti connessi con l'applicazione del presente Regolamento.

CAPO II - STRUTTURA

Art. 4 – Caratteristiche, Dimensioni e colori (artt. 48 e 49 D.P.R. n. 495/1992)

1. Tutti gli impianti dovranno essere omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e dimensionale. Essi dovranno riportare il frontalino con lo stemma e la scritta “Comune di Nicolosi” N° (del sito) posto sopra l’impianto.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Le preinsegne devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Il bordo inferiore delle preinsegne poste in opera sia fuori dai centri abitati che dentro ai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 (metri uno virgola cinque) rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
5. Le preinsegne dovranno avere forma rettangolare e dimensioni di cm. 125 x 25;
6. Le dimensioni si riducono nelle zone di particolare interesse.
7. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno più preinsegne, fino ad un numero da sei (6) a otto (8), a giudizio del responsabile del servizio, se l’impianto è a due pali e un numero da tre a quattro se l’impianto è a un solo palo.
8. Sui segnali non potranno essere riprodotti altri simboli oltre quelli previsti dal Codice della Strada.
9. In relazione alle caratteristiche cromatiche sono vietati gli abbinamenti di colori di fondo e scritte imposti per i segnali stradali onde non generare confusione agli utenti della strada; a tal fine si indicano di seguito i colori da utilizzare a seconda del tipo di attività indicato nella preinsegna:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	UTILIZZO
BIANCO	NERO	Per indicare strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ed attività commerciali in genere.
NERO OPACO	GIALLO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali.
MARRONE	BIANCO	Per indicare i siti di interesse turistico

Art. 5 – Targhette di identificazione

1. Su ogni preinsegna su sostegno autorizzata ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) un'indicazione da cui possa desumersi con esattezza il punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 6 – Criteri generali per l'individuazione dei siti

1. I siti presso i quali predisporre gli impianti ai fini del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale. Altri siti aggiuntivi e/o alternativi a quelli individuati dalla Giunta possono essere ulteriormente individuati dallo stesso Organo previa istruttoria e favorevole parere tecnico del responsabile del servizio che si avvarrà del parere dei settori di competenza .

Art. 7 – Divieti assoluti e revoca delle autorizzazioni

1. E' assolutamente vietato a privati installare sul territorio comunale impianti e preinsegne.
2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, quando per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
3. E' inoltre vietato installare impianti nei seguenti punti:
 - a) sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - g) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
4. Le autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni per l'installazione di impianti e di preinsegne sono tutte revocate. Gli impianti esistenti non autorizzati dovranno essere smantellati a cura dei proprietari contestualmente all'installazione delle nuove strutture. Le preinsegne, se conformi al presente regolamento, potranno essere riutilizzate e posizionate sugli impianti di proprietà comunale previa presentazione di apposita domanda.

Art. 8 – Collocazione – Ubicazione – Distanze

1. Per l'installazione fisica degli impianti fuori del centro abitato si osservano le disposizioni dell'art. 51 del Regolamento C.d.S.
2. Il posizionamento di impianti entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un

limite di velocità non superiore a 50 Km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
3. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade urbane, il posizionamento di preinsegne è consentito, considerata la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del c.d.s., purchè:
- a) siano collocate perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, nonché ad una distanza non inferiore a 1,20 m dal limite della carreggiata ;
 - b) siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a 1,20 m dal limite della carreggiata;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - 15 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 15 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 10 m prima dei segnali di indicazioni;
 - 10 m dopo i segnali di indicazioni;
 - 15 m prima delle intersezioni;
 - 15 m dopo le intersezioni;
 - 15 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 20 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).
4. Le distanze di cui al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano agli impianti installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati.

Art. 9 – Collocazione in siti soggetti a vincoli

1. L'installazione degli impianti su edifici e loro pertinenze che sono soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque pregevoli per arte e storia, è subordinata al preventivo parere favorevole degli enti o degli organi preposti alla loro tutela.

Art. 10 – Criteri per la collocazione delle strutture

1. Fuori dal centro abitato, lungo le strade che non sono di competenza comunale o in vista di esse, l'installazione è soggetta all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del C.d.S..
2. L'installazione su suolo privato non è soggetta ad alcuna limitazione o autorizzazione ai sensi del C.d.S. o del presente Regolamento, quando:
 - a) pur essendo visibile da strade o aree pubbliche, è collocato all'interno di recinzioni o spazi aziendali chiaramente delimitati talché è evidente che si tratta di indicazioni funzionali al transito interno all'area privata.

Art. 11 – Limitazioni per preinsegne su sostegni

1. Su ciascun sostegno può essere applicata una o più preinsegne anche sul retro, se l'impianto può essere bifacciale, le preinsegne dovranno essere collocate e raggruppate purché siano puntate verso la stessa direzione.

2. Il Comune promuove l'utilizzo di un unico impianto da parte di più privati onde armonizzarne il posizionamento, ne consegue che sul sostegno già installato possono essere collocate successivamente, da chi ve ne abbia interesse, altre preinsegne, rispettando comunque il limite massimo di preinsegne consentito.
3. Sullo stesso impianto non possono essere installati contemporaneamente preinsegne e segnali di indicazione di località o altri segnali stradali previsti dal C.d.S..
4. Non possono essere installati impianti in sequenza; a tal proposito devono distare l'uno dall'altro almeno 50 m.
5. Fermo restando che non è consentita l'installazione di impianti in siti dove è prevista la presenza già di impianti e i casi di divieto di cui al successivo art. 12 il responsabile può autorizzare deroghe a quanto disposto al comma 3 nei seguenti casi:
 - a) In presenza di un'area di intersezione stradale;
 - b) In zone commerciali, industriali o artigianali, quando gli esercizi e le aziende si susseguono in spazi ravvicinati.

Art. 12 – Divieto di applicazione su supporti diversi

1. Non è mai consentita l'applicazione di preinsegne su supporti di segnali stradali, comprese le indicazioni di centro abitato, di targhe toponomastiche ovvero di qualunque altra targa, scritta o cartello di interesse pubblico.
2. Non è consentita l'applicazione di preinsegne su supporti preesistenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non espressamente autorizzati per tale scopo,

CAPO III – AUTORIZZAZIONI IN GENERALE

Art. 13 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione (art. 23 D.Lgs. n. 285/1992)

1. Chiunque intenda avere una o più preinsegne su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Fuori dal centro abitato la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra.
3. All'interno del centro abitato la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Art. 14 – Autorizzazione comunale – Validità e rinnovo (art. 53 D.P.R. n. 495/1992)

1. L'autorizzazione è valida ed efficace dal giorno del rilascio ed ha validità di anni tre. Può avere durata inferiore a tre anni e comunque non inferiore a tre mesi; in tal caso scade il giorno in essa indicato. E' rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del C.d.S. Per il rinnovo è sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma della documentazione e delle dichiarazioni prodotte per il primo rilascio.
2. L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare chiaramente:
 - a) la data del rilascio e quella di scadenza;
 - b) il numero che la distingue nel registro di cui al successivo comma 4;
 - c) il titolare, individuato con le complete generalità e il codice fiscale;
 - d) le preinsegne autorizzate e il periodo di esposizione di ciascuna di esse;
 - e) gli impianti su cui verranno installate le preinsegne;

- f) la tariffa annuale a carico dell'utente e le scadenze per il pagamento.
3. L'autorizzazione originale, resa in bollo, è rilasciata al titolare completa degli allegati.
 4. L'autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione della preinsegna.
 5. L'autorizzazione può contenere specifiche prescrizioni nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 comma 3, volte a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, ovvero a dettare specifici obblighi a cui deve attenersi il titolare.
 6. L'autorizzazione è sempre rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.

Art. 15 – Procedimento per l'autorizzazione
(art. 53 D.P.R. n. 495/1992)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esporre una preinsegna, diretta al responsabile è stilata su apposito modello reso in bollo, deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante della società titolare e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A. o il codice fiscale, un recapito telefonico e un recapito per la posta elettronica se disponibile;
 - b) la denominazione o ragione sociale in caso di ditta individuale o società, nonché l'indicazione della sede legale;
 - c) le caratteristiche della preinsegna;
 - d) la esatta indicazione del sito dove si intende esporre la preinsegna, che verrà valutata dal responsabile del servizio in base alle richieste giunte sullo stesso sito ;
 - e) la durata dell'esposizione nei casi di durata inferiore a tre anni;
2. La domanda deve contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità di chi la sottoscrive:
 - a) di conoscere e accettare le norme del presente Regolamento;
 - b) di conoscere l'ammontare del corrispettivo dovuto al Comune per la prestazione richiesta e di impegnarsi al pagamento alle scadenze previste;
 - c) di consentire l'uso dei propri dati personali nell'ambito delle procedure connesse alla prestazione richiesta e nelle sedi competenti nel caso di eventuali controversie.
 - d) bozzetto a colori che riproduca esattamente il contenuto della preinsegna;
 - e) nei casi in cui è richiesto ai sensi del C.d.S., alla domanda devono essere allegati il nulla osta rilasciato dall'ente proprietario della strada o dall'organo preposto alla tutela del vincolo che insiste sulla zona di installazione del sostegno.
3. E' prevista la presentazione di un'unica domanda per più preinsegne collocate in siti diversi, ne consegue che in entrambi i casi si rilascia un'unica autorizzazione.
4. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal protocollo comunale.
5. Nel caso che la domanda sia carente di uno più elementi essenziali, quali quelli indicati nei commi 1 e 2, il responsabile formalizza la richiesta di integrazione entro 10 giorni. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Se l'integrazione non viene prodotta entro il termine fissato nella richiesta la domanda è respinta.
6. Ogni singola domanda può essere accolta parzialmente, salvo l'assenso del richiedente, per un numero inferiore di preinsegne rispetto a quello richiesto quando si verifichi una carenza di disponibilità sugli impianti scelti, la domanda può essere accolta parzialmente, per un numero inferiore di impianti rispetto a quello richiesto, o per un numero inferiore di preinsegne quando si verifichi una carenza di disponibilità su sostegni.

7. Nell'eventualità di domande concorrenti, alcune delle quali non possono essere accolte, il responsabile segue l'ordine cronologico di presentazione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 30, naturali e consecutivi dalla data del protocollo comunale apposta sulla domanda, salvo l'eventuale interruzione di cui al comma 6; si applica il principio del silenzio assenso.
9. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda che deve essere motivato e comunicato formalmente all'utente.

Art. 16 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il contenuto della preinsegna, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
3. Se il responsabile accoglie la richiesta, la allega all'autorizzazione ed annota la modifica nel registro di cui all'art. 14 comma 4.

Art. 17 – Semplificazione dei procedimenti

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, per il suo aggiornamento ed ogni altro previsto nel presente regolamento, deve essere ispirato al principio di massima semplificazione.

In particolare:

- a) per le modifiche che intervengono dopo il rilascio è sufficiente il rinvio all'autorizzazione vigente, all'annotazione in essa delle modifiche e all'aggiornamento del registro di cui all'art. 14 comma 4;
- b) se cambia il titolare, inteso come soggetto giuridico, ma le preinsegne restano esposte con lo stesso messaggio per volontà del nuovo titolare, l'autorizzazione resta valida e viene integrata col provvedimento del responsabile che prende atto della variazione di titolarità; in sede di rinnovo verrà rilasciato un nuovo titolo aggiornato con tutte le modifiche avvenute nel triennio;
- c) il responsabile acquisisce direttamente tutti i dati conservati da soggetti pubblici necessari all'istruttoria;
- d) la domanda e tutte le dichiarazioni del richiedente per ottenere l'autorizzazione, previste dal presente regolamento, sono rese su modelli predisposti dal responsabile che possono essere diffusi e prodotti anche con sistemi telematici;
- e) tutti i provvedimenti del responsabile previsti nel presente Regolamento sono compilati su modelli predisposti con criteri di chiarezza, essenzialità e semplicità.

Art. 18 – Corrispettivi a carico dell'utente

1. Per garantire la trasparenza e la determinabilità dell'ammontare del corrispettivo a carico dell'utente per il rilascio dell'autorizzazione, esso è determinato in forma di tariffa annuale approvata dalla Giunta Comunale.
2. Il corrispettivo comprende:
 - a) la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se dovuta;
 - b) ogni altra somma di denaro che il Comune può legittimamente pretendere in forza di norme di legge, direttamente e strettamente connesse con l'autorizzazione, vigenti

al momento dell'approvazione della tariffa, connessi con il rilascio dell'autorizzazione, oltre l'I.V.A. se dovuta.

Art. 19 – Pagamento della tariffa

1. La tariffa annuale è sempre anticipata. Nel caso di autorizzazione triennale, deve essere corrisposta entro il mese di dicembre precedente l'anno solare a cui si riferisce. La tariffa corrispondente al periodo fra la data dell'autorizzazione e il 31 dicembre dello stesso anno, deve essere corrisposta su base annua all'atto del rilascio del titolo ovvero del provvedimento che lo modifica.
2. Nel caso di autorizzazione con validità inferiore a tre anni, la tariffa relativa all'intero periodo deve essere versata all'atto del rilascio o del rinnovo del titolo.
3. Nel caso di modifica dell'autorizzazione, qualunque sia il suo periodo di validità, che comporta una revisione della tariffa, si applicano gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2 con riferimento al giorno in cui la modifica diventa effettiva.
4. Non si dà luogo a rimborso nel caso di rimozione della o delle preinsegne prima della scadenza naturale.

Art. 20 – Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la naturale scadenza del termine di validità senza che sia intervenuto il rinnovo;
 - b) il mancato pagamento, entro il termine previsto, del corrispettivo dovuto al Comune per una annualità;
 - c) il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della quota di tariffa dovuta all'atto della formalizzazione dell'autorizzazione;
 - d) il comportamento omissivo del titolare rispetto agli obblighi e alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione decade in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti al titolare dal presente regolamento, dal C.d.S., dalle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione o da altre specifiche disposizioni, tali da creare pericolo per la circolazione stradale o per la pubblica incolumità;
3. Nel caso di accertata falsità nelle dichiarazioni rese dall'utente nella domanda, tale da rendere nullo in radice il titolo rilasciato, l'utente stesso verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

(art. 54 D.P.R. n. 495/1992)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) comunicare eventuali cambiamenti delle generalità del richiedente, denominazione o ragione sociale;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio o di scadenza naturale dell'autorizzazione a cui non ha fatto seguito la richiesta di rinnovo da parte dell'utente. Tale rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla naturale scadenza del titolo ovvero dalla data di notificazione del provvedimento che ne dichiara la decadenza.

CAPO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Vigilanza

(art. 23 D.Lgs n. 285/1992 e art. 56 D.P.R. n. 495/1992)

1. Il Comune vigila per mezzo della Polizia Municipale su eventuali abusi nell'uso degli impianti nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione.
2. La vigilanza sulle scadenze delle autorizzazioni sui pagamenti di tariffa, sulla tenuta del registro e, in genere, sul buon funzionamento del servizio, è competenza del responsabile.
3. Sulla base del registro il responsabile predispone il rapporto per il Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 53 comma 10 del D.P.R. N. 495/92.

Art. 23 – Casi di abuso

(art. 23 D.Lgs n. 285/1992)

1. Oltre ai casi di abuso previsti dall'art. 23 commi 13-bis, 13-ter e 13 quater C.d.S. costituisce abuso:
 - a) la preinsegna modificata o spostata o aggiunta in assenza del prescritto provvedimento del responsabile;
 - b) mantenere esposta la preinsegna in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni in essa contenute;
 - c) mantenere esposta la preinsegna nonostante l'obbligo di rimuoverla imposto al titolare a seguito di decadenza dell'autorizzazione ovvero di uno dei procedimenti previsti dal presente Regolamento;
2. Ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis C.d.S., la preinsegna abusiva deve essere rimossa a cura e spese del soggetto responsabile, entro il termine massimo di 10 giorni a far data dall'atto di accertamento regolarmente notificato al medesimo soggetto; se questi non adempie vi provvede il Comune addebitando al trasgressore le spese relative.
3. Per la preinsegna riconosciuta abusiva è comunque dovuto il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, ai sensi del decreto 507, per il solo fatto che la pubblicità è stata effettuata, anche se in difformità alle leggi o ai regolamenti;
4. Nei casi di irregolarità o di abuso relativi alle preinsegne su sostegni, il proprietario del terreno privato su cui sono installate è sempre responsabile in solido con il trasgressore.

Art. 24 – Sanzioni amministrative

(art. 23 D.Lgs n. 285/1992 e art. 7bis D.Lgs n.267/2000 e L. 689/1981)

1. Gli abusi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 11 C.d.S..
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione ad esporre una preinsegna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23, comma 12 C.d.S..
3. La mancata rimozione della preinsegna abusiva di cui al comma 2 dell'art. 23, nel termine di 10 giorni dalla intimazione/comunicazione del Comune è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 13 bis C.d.S.
4. Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non è applicabile la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa compresa fra Euro 25,00 e Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 N. 267.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Si applica, inoltre, la procedura prevista dall'art. 23 comma 13 C.d.S..

6. Oltre alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica, se del caso, il sistema sanzionatorio in materia di pubblicità, di urbanistica e di tutela del paesaggio.

Art. 25 – Sanzioni accessorie e atti conseguenti

1. All'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue la rimozione delle preinsegne collocate abusivamente secondo la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis C.d.S..
2. La diffida al trasgressore e il successivo provvedimento che dispone la rimozione e il ripristino dei luoghi, nonché ogni altro atto o provvedimento in applicazione dell'art. 23 commi 13-ter e 13-quater C.d.S., è di competenza del responsabile del servizio.

Art. 26 – Rinvio

1. Nelle fattispecie concrete che non possono essere definite applicando le disposizioni del presente Regolamento, si applicano le seguenti norme:
 - a) del C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - b) del Decreto Legislativo 507/1993 ovvero della normativa vigente in materia di pubblicità;
 - c) in materia urbanistica le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale;
 - d) del Codice Civile.

Art. 27 – Regolarizzazione degli impianti esistenti

1. Contestualmente all'installazione delle nuove strutture tutti gli impianti non autorizzati presenti sul territorio comunale che contengono preinsegne, devono essere smantellati, ovvero resi conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il procedimento di regolarizzazione è attivato dal soggetto interessato presentando specifica domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per regolarizzazione si intende:
 - a) il trasferimento della preinsegna esistente su di un impianto autorizzato previo smantellamento dell'impianto originario;
 - b) il mantenimento della preinsegna su impianto esistente se risponde alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile rilascia l'autorizzazione a conclusione del procedimento di regolarizzazione; essa può contenere specifiche prescrizioni per meglio inserire l'impianto interessato nel sistema configurato dal presente Regolamento, e dalle norme del C.d.S. in materia di pubblicità sulle strade.
4. Nei casi di cui sopra l'impianto esistente deve essere comunque smantellato salvo che, su istanza dell'interessato, la singola preinsegna può essere diversamente collocata osservando le disposizioni per la regolarizzazione;
5. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora non sia intervenuta rimozione da parte del soggetto interessato, a detta rimozione provvederà il Comune addebitando le relative spese. si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 28 – Norme transitorie

1. Gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono alla loro naturale scadenza. In caso di rinnovo dovranno essere attuate le procedure previste dal presente atto.

Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della relativa deliberazione che l'approva.
- 2.** Il presente Regolamento sostituisce tutte le disposizioni comunali, di regolamento o di altra natura, vigenti in materia di preinsegne.